



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Prot. 72/09/LS/Im

Milano, 12.03.2009

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI ADERENTI
AI SIGNORI CONSIGLIERI
DELLA F.N.A.A.R.C.

LORO SEDI

Circolare n. 30/2009

IMPORTANTE

AREA: PREVIDENZA

**INDENNIZZI INPS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ. SONO UTILIZZABILI DAGLI
AGENTI DI COMMERCIO**

Grazie alla costante "pressione" esercitata sul Governo dalla ConfCommercio e dalla F.N.A.A.R.C., anche gli agenti di commercio possono utilizzare gli indennizzi INPS per le imprese commerciali che cessano l'attività.

Il beneficio (di cui fruiscono anche gli esercenti il commercio al dettaglio in forma fissa, o ambulante), riguarda gli agenti di commercio costituiti in forma di ditta individuale, ed è finanziato da un contributo dello 0,09% cui sono tenuti tutti gli iscritti alla gestione INPS commercianti.

Il beneficio è costituito da un indennizzo (erogato 13 volte per ciascun anno) che viene pagato dall'INPS dalla cessazione di attività al compimento dell'età pensionabile.

Esaminiamo i dettagli:

- al beneficio istituito dall'articolo 19 ter della legge 2/2009, sono interessati tutti gli agenti e rappresentanti di commercio per il periodo dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 in possesso dei seguenti requisiti:
- età tra i 62 e 64 anni per gli uomini e tra i 57 e 59 anni per le donne;
 - possesso di almeno cinque anni di contributi versati come titolare o coadiutore nella gestione previdenziale;
 - cessazione definitiva dell'attività;
 - cancellazione del titolare dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti presso la Camera di Commercio.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493

e-mail: info@fnaarc.it - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>

- L'importo dell'indennizzo è pari al trattamento minimo INPS, che per il 2009 è stabilito in via provvisoria, in Euro 458,20 mensili per 13 mensilità. La corresponsione dell'indennizzo, che cessa al compimento dell'età pensionabile che per gli uomini è di 65 anni mentre per le donne è di 60 anni è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
- La corresponsione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'interessato ha ripreso l'attività lavorativa, sia da dipendente sia da autonomo. La ripresa dell'attività lavorativa va comunicata all'INPS entro 30 giorni. La domanda di concessione dell'indennizzo va presentata presso la sede INPS competente per territorio. Il termine ultimo di presentazione è il 31 gennaio 2012. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fino a tutto il mese nel quale l'interessato compirà 65 anni di età, se uomo, o 60 anni di età, se donna.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
(dott. Luigi Strazzella)

IL PRESIDENTE
(Adalberto Corsi)